

10

# B A N D O



## G I V L I O S P I N O L A

Dell' Vna, e l'altra Signatura di N. Sig. Referendario, della Città di Viterbo,  
Prouincia del Patrimonio, Ducato di Castro, e Stato di  
Ronciglione Governatore Generale.



ENCHE con altri Bandi, Ordini, e lettere circolari, habbiamo commandato à tutti i  
luoghi del nostro Governo, per i quali conuiene, che passino i Viandanti, e Peregrini,  
che si portano à Roma à godere i Celesti Tesori del Santissimo Giubileo, che vsino  
si godano tutti quei buoni trattamenti, che ciascuno per se stesso in caso di viag



gi sapesse desiderare, tanto in riguardo de' prezzi dell' Hosti, come delle vetture, & altre circostanze desiderabili in simili passaggi; Nondimeno, perche la Santità di N. Sig. con la sua Paterna pietà tuttauia commanda, che verso i detti Passaggieri, e Peregrini s'vino atti d'ogni più esquisito bon trattamento. Inherendo però alli Bandi, & Ordini già dati, e quelli anco innouando, per ordine espresso della Santità di N. Signore, significato ci dalla Congregatione di Stato, con il presente commandiamo espressamente à tutti gli Hosti, Albergatori, Locandieri, Padroni di condotte, & alberghi, & altri chi si siano, che riceuano, & alloggiano, che del bano con ogni amore, carità, & affetto maggiore alloggiare riceuere, e ben trattare li Viandanti, Passaggieri, e Peregrini con loro caualcature, e bestie da soma, non solo ben trattandoli ne prezzi dell'alloggi, vitto, e vetture, ma anco nelle parole, che doueranno essere di somma modestia; sotto pena in caso di contrauentione, circa l'alteratione de' prezzi, mali trattamenti, d'immodestia; sotto pena in caso di contrauentione, circa l'alterationi de' prezzi, mali trattamenti, d'immodestia, e d'ogn'altro mancamento benchè minimo, da crederli con il giuramento di essi Passaggieri, e Peregrini, secondo la qualità delle Persone à Nostro arbitrio, e de' Governatori, Commissarii, e Potestà de' Luoghi della Nostra Prouincia, e di tre tratti di corda da darseli subito in publico, e secondo la qualità dell' Hosti, Albergatori, &c. di douere à loro spese condurre à Roma, & alle case loro da Fiorenza in qua respettiuante i Passaggieri, e Peregrini così offesi, e pregiudicati, ne prezzi, trattamenti, e parole inremissibilmente. Dichiarando, che la publicatione del presente Bando ne' Luoghi soliti, coortarà, e comprenderà tutti come se li fosse personalmente intimato; Volendo sotto le medesime pene, che ogn' Hoste, Albergatore, Camera locanda, &c. debba tenere affisso il presente Bando alla porta della sua Hosteria, Alberno, Camera locanda, rimessa, &c. & anco in cocine, e ne luoghi dell'apparecchi soliti, acciò ogni Forastiero, ò Passaggiero possa vederlo commodamente, & hauerne notitia per sapere come regularsi, e si procederà anco per inquisitione, e crederassi ad vn solo testimonio a Nostro Arbitrio, e de' Governatori, & Officiali sudetti. Dat. in Viterbo nel Palazzo Apostolico li 18. Marzo 1650.

*Giulio Spinola Governatore Generale.*

Gio: Battista Mancini Cancell. mandato.

*Io Nicolò Nicolai publico Trombetta dell' Illustrissima Città di Viterbo, hò publicato il presente Bando per i luoghi soliti di detta Città, questo di 20. Marzo 1650.*

---

In Viterbo, Per Mariano Diotalleui Stampator Publico. M. DC. L.